

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 17 OTTOBRE 1994

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 42/8

Statuto della Comunità Montana del Monte Bronzone e Basso Sebino

Adottato dall'Assemblea della Comunità Montana nella seduta del 14 giugno 1994
con deliberazione n. 9.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 12 luglio 1994 - n. 35051.

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana
 Art. 2 – Finalità della Comunità Montana
 Art. 3 – Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali
 Art. 4 – Albo Pretorio

Titolo II**ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 5 – Organi della Comunità
 Art. 6 – Funzioni dell'Assemblea
 Art. 7 – Gruppi e capigruppo
 Art. 8 – Regolamenti
 Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
 Art. 10 – Procedimento nelle sedute dell'Assemblea
 Art. 11 – Sedute dell'Assemblea
 Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea
 Art. 13 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea
 Art. 14 – Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri
 Art. 15 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
 Art. 16 – Commissioni assembleari
 Art. 17 – Competenze delle Commissioni assembleari
 Art. 18 – Permessi, indennità
 Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo
 Art. 20 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
 Art. 21 – Competenze del Presidente
 Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo
 Art. 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo
 Art. 24 – Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo
 Art. 25 – Ineleggibilità e incompatibilità
 Art. 26 – Revisore dei Conti
 Art. 27 – Verballi e deliberazioni
 Art. 28 – Controllo sugli organi e sugli atti

Titolo III**PARTECIPAZIONE**

- Art. 29 – Criteri generali
 Art. 30 – Presentazione di istanze e osservazioni
 Art. 31 – Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali
 Art. 32 – Difensore Civico

Titolo IV**RAPPORTI COI COMUNI E ALTRI ENTI**

- Art. 33 – Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana
 Art. 34 – Convenzioni

Titolo V**PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 35 – Ufficio di Piano
 Art. 36 – Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 Art. 37 – Partecipazioni alla pianificazione territoriale
 Art. 38 – Pareri

Titolo VI**AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 39 – Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

- Art. 40 – Accordi di programma
 Art. 41 – Personale della Comunità Montana
 Art. 42 – Direttore della Comunità Montana
 Art. 43 – La gestione dei servizi pubblici
 Art. 44 – Finanziamento della Comunità Montana
 Art. 45 – Demanio e patrimonio
 Art. 46 – Tesoreria
 Art. 47 – Bilancio e contabilità

Titolo VII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 48 – Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I**PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana

1. Tra i Comuni di Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo e Villongo, componenti la zona omogenea n. 7 di cui all'art. 6 della L.R. 19 aprile 1993 n. 13, è costituita la Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino (in seguito chiamata soltanto Comunità Montana).

2. La Comunità Montana, Ente Locale, ha autonomia statutaria, ha sede nel Comune di Villongo, ha proprio gonfalone e uno stemma adottati con deliberazione assembleare.

Art. 2 – Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana, ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati, previo consenso degli stessi.

2. Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

a) fornire alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

b) predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi sociali e civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;

c) individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare e ammodernare l'agricoltura della valle; opera nei settori artigianale, commerciale, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;

d) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; favorisce l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 3 – Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dei programmi stralcio annuali ed attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie delle Amministrazioni Comunali della Valle e della Provincia, su delega delle stesse e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;

b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, a loro Consorzi, a società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di Legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti o società a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle Comunità Montane e dei Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico;

f) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli Enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 Dicembre 1971, n. 1102;

g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 1102;

h) collaborare coi Comuni non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere i problemi di sviluppo economico e del riassetto territoriale;

i) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini;

l) promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione di energia;
- organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- organizzazione del servizio di polizia municipale;
- realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di competenza;
- realizzazione di iniziative e strutture per i disabili e per i giovani in situazione di disagio, finalizzate al recupero della persona.

Art. 4 – Albo Pretorio

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della Segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e i decreti del Presidente sono pubblicati, almeno per estratto contenete la parte dispositiva, me-

dante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Il Direttore della Comunità Montana è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.

Titolo II ORGANI DELLA COMUNITÀ

Art. 5 – Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente del Consiglio Direttivo il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana.

2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di Consiglieri della Comunità, i membri del Consiglio Direttivo quello di Assessori della Comunità.

Art. 6 – Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea procede nella prima seduta, nell'ordine, alla convalida dell'elezione dei propri membri nonché all'elezione del Presidente e dei Componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti può stabilire contributi a carico dei Comuni.

Art. 7 – Gruppi e capigruppo

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo, il quale è composto da almeno due Consiglieri.

2. I Consiglieri che non dichiarano di appartenere ad un gruppo costituiscono un gruppo misto.

3. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capogruppo ed eventualmente il suo Vice e lo comunica per iscritto al Direttore.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo di cui al comma 3 dell'art. 45 della Legge n. 142/90, sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.

Art. 8 – Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 10 – Procedimento nelle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in subordine, dall'Assessore più anziano di età presente.

2. Fino all'elezione degli organi della Comunità, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente.

3. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.

4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge.

5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del Regolamento, l'appello nominale.

6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.

7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente.

8. In caso di incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vice Presidente, viene eletto un Presidente provvisorio.

Art. 11 – Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:

a) per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;

b) per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa.

3. Nel caso di richiesta scritta da almeno un quarto dei consiglieri, la convocazione deve essere effettuata dal Presidente dell'Assemblea per una data non anteriore ai 30 giorni dalla presentazione della stessa, e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. La data di convocazione ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo; nei casi previsti dall'art. 12, lettera b), devono essere messi per primi all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

2. L'avviso di convocazione è esposto all'Albo della Comunità Montana, e dei Comuni ed inviato ai consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o notificata almeno sei giorni prima, a cura del Comune di appartenenza.

3. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telefonica.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

5. La seconda convocazione potrà aver luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo. Dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

6. I consiglieri con residenza in Comune non appartenente al territorio della Comunità devono eleggere, per la notifica e per l'invio delle convocazioni di cui ai commi precedenti, il proprio domicilio nel territorio della Comunità stessa.

Art. 13 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo e a ciascuno dei consiglieri.

Art. 14 – Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri dritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale.

2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale,

la risposta deve essere data, se possibile, nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione.

3. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun consigliere ha diritto di presentare tali mozioni.

4. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e degli enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

Art. 15 – Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o il cessare per qualsiasi motivo del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale e con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e del requisito di cui all'art. 9 comma 2 della legge regionale 13/93.

2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

4. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina per i provvedimenti di sostituzione.

Art. 16 – Commissioni Assembleari

1. L'Assemblea istituisce le commissioni consultive permanenti. Può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di specifici problemi, fissandone nella delibera istitutiva le competenze ed i termini entro cui riferire.

2. L'Assemblea determina il numero dei componenti delle commissioni permanenti e temporanee ed altresì provvede a ripartire i seggi tra i diversi gruppi consiliari, tenendo conto della rispettiva consistenza e garantendo una rappresentanza alle minoranze.

3. I gruppi costituiti provvedono alle designazioni di rispettiva competenza nei tempi che saranno indicati dal Presidente. Nella seduta immediatamente successiva l'Assemblea provvede alla copertura dei seggi per i quali mancano le designazioni, rispettando la ripartizione tra i gruppi.

4. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte di commissioni permanenti.

5. I consiglieri possono presenziare senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte.

6. I membri della commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati secondo quanto stabilito nei precedenti commi.

7. Ciascuna commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente senza distinzione di appartenenza a gruppo, che hanno il compito di dirigere e coordinare i lavori delle commissioni.

8. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno un quarto dei componenti, purché non inferiore a due.

Art. 17 – Competenze delle Commissioni assembleari

1. Sono istituite all'interno dell'Assemblea Commissioni permanenti di studio, ricerca e proposta relativamente ai seguenti settori:

a) assetto del territorio, urbanistica, ecologia, tutela del paesaggio, forestazione, trasporti e opere pubbliche;

b) agricoltura, commercio, industria, artigianato, lavoro e turismo;

c) istruzione, servizi sociali, sport, tempo libero, tutela del patrimonio artistico e culturale;

d) programmazione socio economica, bilancio, organizzazione e regolamenti.

2. Esse svolgono attività preparatoria in ordine ai

provvedimenti di competenza dell'Assemblea, in collaborazione con il Consiglio Direttivo; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni e sono tenuti a parteciparvi ove richiesti dalle Commissioni medesime.

3. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità e agli enti ed aziende da essa dipendenti l'esibizione di atti e documenti inerenti alla materia di cui trattano; a tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Le Commissioni, d'intesa col Consiglio Direttivo si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana; possono chiedere la collaborazione di esperti e consulenti.

5. L'Assemblea ha facoltà di istituire Commissioni assembleari temporanee, per lo studio di determinati problemi, fissando nella delibera istitutiva le competenze e i termini entro cui esse devono riferire.

6. Per le Commissioni temporanee si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18 – Permessi, indennità

1. Si applicano le norme dell'art. 6 della legge 23 Marzo 1981, n. 93 e della legge 27 Dicembre 1985, n. 816 che regolano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Comunità Montana.

2. Spetta all'Assemblea con apposito atto deliberativo stabilire la misura dell'indennità nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge 27 Dicembre 1985 n. 816 e della legge 25 Marzo 1993 n. 81.

Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da sei membri.

2. Possono essere eletti quali assessori, anche cittadini esterni all'Assemblea, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della Comunità Montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

Art. 20 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno tre giorni prima presso la Segreteria della Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.

Art. 21 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti specificatamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Presidente, su conforme parere del Consiglio Di-

rettivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato.

6. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all'Assemblea.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Consiglio Direttivo svolge attività propulsiva dell'attività dell'ente mediante impulso ai lavori assembleari ed attività di indirizzo mediante direttive al Direttore. Attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato del Direttore.

3. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dall'Assemblea il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea stessa e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Direttore o dei Funzionari.

4. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) proporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

b) proporre le variazioni di bilancio da sottoporre all'Assemblea e procedere alla loro approvazione nei casi e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13/93;

c) approvare i verbali di chiusura degli esercizi finanziari;

d) deliberare gli storni tra i capitoli compresi nello stesso titolo di bilancio;

e) proporre il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;

f) assegnare contributi nei limiti delle appostazioni contabili di bilancio e nel rispetto delle direttive assembleari;

g) affidare gli incarichi professionali ed approvare i progetti previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;

h) esprimere i pareri obbligatori in materia urbanistica e sue eventuali richieste di finanziamento;

i) nominare il Vice-Presidente tra i propri componenti;

l) nominare il Direttore dell'Ente e procedere al suo licenziamento nei casi e con le modalità previste dalla legge;

m) annullare, previa richiesta di chiarimenti, provvedimenti del direttore in contrasto con atti fondamentali dell'Assemblea e le conseguenti proprie direttive.

Art. 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 15 giorni, preferibilmente in data periodica fissa.

2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in subordine dall'Assessore più anziano di età presente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 24 – Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente della Comunità Montana e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo

nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo; contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di un nuovo Consiglio Direttivo.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori è inammissibile.

6. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente o di oltre metà dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

7. Il Presente e il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 25 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti gli organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

2. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi della causa d'incompatibilità.

3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità.

4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

Art. 26 – Revisore dei Conti

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti della medesima, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo; in tale relazione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 27 – Verbalì e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore; essi debbono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Direttore.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Direttore prima del termine della seduta dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e dal Direttore.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

Art. 28 – Controllo sugli organi e sugli atti

1. Si applicano alla Comunità Montana le norme sul controllo e la vigilanza degli Organi previsti per i Comuni e le Province.

2. Si applicano altresì le norme sul controllo degli atti disposte dal capo XII della legge 142/90 e dalla legislazione statale e regionale vigente.

Titolo III PARTECIPAZIONE

Art. 29 – Criteri generali

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunitaria.

Art. 30 – Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti Pubblici, i Sindaci, le Associazioni e i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità, possono presentare alla Comunità Montana istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana, nonché osservazioni scritte su progetti di deliberazioni.

2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse alla Commissione competente e al Consiglio Direttivo.

3. I presentatori delle istanze od osservazioni di cui al primo comma possono essere sentiti dalla Commissione competente.

Art. 31 – Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli Organi della Comunità Montana e le Commissioni possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni ed esperti.

2. I Comuni e le Organizzazioni sindacali e di categoria sono invitati a tali consultazioni in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi e del bilancio di previsione.

3. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli Organi della Comunità.

Art. 32 – Difensore Civico

1. È in facoltà della Comunità Montana istituire il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana.

2. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Difensore Civico ha sede presso la Comunità Montana.

4. Al Difensore Civico spetta una indennità nella misura che verrà fissata dall'Assemblea, all'atto della designazione.

5. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e costi approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il Difensore Civico viene nominato dall'Assemblea tra coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea stessa.

7. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di non meno di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

8. Nel caso in cui dopo tre votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alla seduta successiva dell'Assemblea e non è valida fino a quando il candidato non

ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

9. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;

b) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.

10. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dall'Assemblea.

11. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

12. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dalla nomina.

13. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

14. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

15. La revoca del Difensore Civico è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

16. Il Difensore Civico invia all'Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

17. Il Difensore Civico può anche inviare all'Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

Titolo IV

RAPPORTI COI COMUNI E ALTRI ENTI

Art. 33 – Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana

1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e l'elenco delle delibere adottate dall'Assemblea ai Comuni membri, che provvedono ad esporli al loro Albo Pretorio.

2. I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a delibere in discussione o loro delegati, possono chiedere di essere invitati alle sedute degli organi della Comunità, per esprimere in proposito gli orientamenti dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 34 – Convenzioni

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.

2. Essa può delegare di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici operanti nel territorio della Comunità, previa loro accettazione stipulando specifiche convenzioni.

3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previ accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo costituite.

Titolo V

PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 35 – Ufficio di Piano

1. La Comunità Montana può istituire l'ufficio di pianificazione socio economica e di programmazione per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo.

Art. 36 – Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Per l'elaborazione del progetto di piano pluriennale di sviluppo socio-economico il Consiglio Direttivo acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci.

2. Il piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, è depositato a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno conto per il parere di cui al comma 3°.

3. Il piano di sviluppo socio-economico adottato dall'Assemblea è trasmesso ai Comuni della Comunità che, entro 60 giorni dal ricevimento, fanno pervenire il proprio parere al Consiglio Direttivo. I pareri espressi dai Comuni sono trasmessi alla Provincia insieme al piano di sviluppo adottato.

Art. 37 – Partecipazione alla pianificazione territoriale

1. Per la formulazione delle indicazioni urbanistiche previste dall'art. 21 della legge regionale 19 aprile 1993 n. 13 il Consiglio Direttivo acquisisce le proposte dei Comuni appartenenti alla Comunità e le sottopone all'Assemblea.

2. Le indicazioni urbanistiche adottate dall'Assemblea sono trasmesse ai Comuni appartenenti alla Comunità. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento i Comuni presentano le proprie osservazioni al Consiglio Direttivo che le trasmette alla Provincia unitamente alle indicazioni urbanistiche adottate.

Art. 38 – Pareri

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ MONTANA

Art. 39 – Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore ed ai responsabili di area.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 40 – Accordi di programma

1. Gli accordi di programma per interventi di competenza prevalente della Comunità Montana sono promossi dal Presidente del Consiglio Direttivo.

2. La stipulazione degli accordi è deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo secondo le rispettive competenze.

Art. 41 – Personale della Comunità Montana

1. Il personale dipendente della Comunità Montana è assunto mediante concorso e negli altri modi previsti dalla legge.

2. L'ordinamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.

3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

4. Il regolamento del personale disciplina:

a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;

b) la dotazione organica del personale;

c) l'attribuzione al Direttore ed ai responsabili di settore di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;

d) il procedimento disciplinare.

5. La Comunità Montana può inoltre conferire incarichi a tempo determinato, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedano speciali competenze.

6. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

7. La Comunità Montana garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 42 – Direttore della Comunità Montana

1. Il Direttore è assunto mediante concorso pubblico.

1. Il Direttore sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, cura l'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne assicura l'esecuzione; partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In particolare, nello svolgimento della sua funzione di organo di gestione finanziaria ed amministrativa, il Direttore:

a) cura i procedimenti di gara e di concorso e presiede le relative commissioni;

b) stipula contratti;

c) assume i provvedimenti relativi ai dipendenti dell'Ente ivi compresi i provvedimenti disciplinari;

d) compie ogni altro atto di gestione che non sia riservato alla competenza degli organi collegiali.

3. Il Direttore per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente che da lui dipende.

4. In caso di impedimento del Direttore le sue funzioni sono svolte dal Vice-direttore o dal funzionario dell'area amministrativa di grado più elevato.

5. Al Vice-segretario della Comunità Montana viene attribuita la qualifica di Vice-direttore.

6. In assenza del titolare, le funzioni di Direttore della Comunità Montana possono essere svolte a scavalco, attingendo dal ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali o da Direttore titolare di altra Comunità Montana, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Art. 43 – La gestione dei servizi pubblici

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) mediante la costituzione di società per azioni con propria partecipazione.

2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea al di fuori dei propri membri, fra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità e per la compatibilità alla carica di consigliere comunale, presentino requisiti di professionalità e/o provata capacità amministrativa. Gli stessi possono essere revocati, su proposta del Presidente, o di un terzo dei consiglieri assegnati, dall'Assemblea che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento.

Art. 44 – Finanziamento della Comunità Montana

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate indicate dall'art. 24 della legge regionale 19 aprile 1993 n. 13 e più specificatamente:

a) dalle assegnazioni alla Comunità Montana medesima da parte della C.E.E., della Regione o di altri enti;

b) da contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana nella misura fissata dall'Assemblea;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;

d) dalle rendite patrimoniali e proventi da servizi;

e) dalle entrate dipendenti da eventuali deleghe;

f) da altre eventuali entrate ordinarie e straordinarie.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici o comunque altrimenti disponibili per la gestione dei servizi e per i fini di sviluppo della Comunità Montana.

Art. 45 – Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. L'economo cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

Art. 46 – Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea.

Art. 47 – Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per la Comunità Montana, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto della Comunità Montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso all'albo della Comunità Montana per 30 giorni consecutivi.

4. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977